

## COMUNE DI DOVERA

## CAPO 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

## ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA DEL PROPRIO TERRITORIO E DELLA PROPRIA CULTURA E STORIA.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

## ART. 02 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

## PREMESSA STORICA

- DOVERA ANTICAMENTE FACEVA PARTE DELLA GERA D`ADDA TRANSABDUANA, INTERESSATA DALLE ACQUE DEL LAGO GERUNDO. SU QUESTO TERRITORIO SI INSEDIARONO DAPPRIMA I LIGURI, POI GLI UMBRI E GLI ETRUSCHI. MA FURONO SOPRATTUTTO I CELTI ED I ROMANI A LASCIARE I SEGNI DELLA LORO CIVILTA', COME RISULTA DAI RESTI DI TOMBE GALLE-ROMANE, RINVENUTE NEL 1908 E 1910 , IN LOCALITA' PRESIDIO, AI CONFINI COL

COMUNE DI BOFFALORA D`ADDA E SUL FONDO DENOMINATO BOSCO STREPPPO, CAMPO CAMPONE O DEI FRATI DELLA CASCINA COLOMBERA E CAMPO MORONE DELLA CASCINA CERVO. INOLTRE, UN`ALTRA TESTIMONIANZA DELLA PRESENZA ROMANA DEL COMUNE DI DOVERA VIENE DOCUMENTATA DA ALCUNI TRONCHI DELLA STRADA CONSOLARE MILANO-CREMONA CON LA COLLOCAZIONE DEL DICIANNOVESIMO MILIARIO NEL TERRITORIO DI RONCADELLO E DEL 20 A DOVERA (SANTUARIO DEL PILASTRELLO) E DEL 21 NEI PRESSI DI SAN ROCCO. A POSTINO INVECE SAREBBE STATA RINVENUTA UNA NECROPOLI LONGOBARDA CON CORREDO.

- DA FONTI STORIOGRAFICHE SI VIENE A SAPERE CHE ATTORNO ALL`ANNO MILLE VI POSSEDETERO TERRE NELLA ZONA I SIGNORI D`ARZAGO ED I CONTI CALEPPI DI BERGAMO.

- NEL 1413 RONCADELLO DIVENNE FEUDO AUTONOMO, PASSANDO DAI VISCONTI AGLI STAMPA E NEL 1647 AI BARNI, CHE MANTENNERO LA FEUDALITA' FINO AL 1789 E VI ABITARONO FINO AL 1958 . SEMPRE NEL 1413 DOVERA DIVENNE FEUDO DI GIOVANNI VIGNATI DI LODI, POI PASSO' AL VESCOVO REQUESSES. NEL 1556 ANCHE BOFFALORA D`ADDA SI STACCO' DA DOVERA E SI ERESSE IN FEUDO AUTONOMO. NEL 1573 IL TERRITORIO DI DOVERA FU POSSEDUTO DAL PATRIZIO MILANESE GUIDO CUSANI, PASSO' NEL 1598 - CON LE TERRE DI POSTINO E BARBUZZERA, IN EREDITA' AL CONTE ALESSANDRO SERBELLONI, GENERO DEL CUSANI. PER ATTO DI VENDITA NEL 1770 IL FEUDO DI DOVERA FU TRASFERITO AL NOBILE MARCO CASSERA E VI RIMASE FINO AL 1779 CON L`AVVENTO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE. NEL CORSO DELLA STORIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI DOVERA EBBERO POSSEDIMENTI NOBILI FAMIGLIE PER LO PIU' LODIGIANE E MILANESI: I CATTANI, I BOSCHIROLI, I RICCARDI, I FOSSATI, I BARNI, I TANSINI, I BIGONI, I GHISALBERTI, I GALLIANO, GLI OLDRINI, I LAFFON-CARIZZONI, I MORO, I CASANOVA E DELLA SOMAGLIA.

- DAL 1816 AL 1859 , RONCADELLO, COMUNE AUTONOMO, E DOVERA CON I TERRITORI DI POSTINO E BARBUZZERA FACEVANO PARTE DEL DISTRETTO N. 07 DI PANDINO DELL`ALLORA PROVINCIA DI LODI-CREMA, SOPPRESSA LA QUALE I DUE COMUNI FURONO AGGREGATI ALLA PROVINCIA DI CREMONA ED INSERITI NEL MANDAMENTO N. 03 PANDINO NEL CIRCONDARIO DI CREMA. NEL 1868 , ANCHE IL COMUNE DI RONCADELLO VENNE SOPPRESSO ED AGGREGATO GIURIDICAMENTE AL COMUNE DI DOVERA.
  - ATTUALMENTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI DOVERA SI STENDE SU UNA SUPERFICIE DI KMQ. 20,5383 ED E' COSTITUITO DAL CAPOLUOGO DI DOVERA, DALLE FRAZIONI DI POSTINO, RONCADELLO, BARBUZZERA E S. ROCCO E DA NUMEROSE CASCINE SPARSE. CONFINA: A NORD COL COMUNE DI PANDINO; A SUD, DAI COMUNI DI LODI, CORTE PALASIO, CRESPIATICA; AD EST, COI COMUNI DI CRESPIATICA E MONTE CREMASCO; AD OVEST, COI COMUNI DI BOFFALORA E SPINO D`ADDA.
  - IL COMUNE DI DOVERA, OLTRE AD APPARTENERE ALLA PROVINCIA DI CREMONA, HA ADERITO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE CREMASCO, ALL`U.S.S.L. ED AL DISTRETTO SCOLASTICO DI CREMA. TUTTAVIA SEMPRE FORTI SONO STATI E PERMANGONO TUTTORA I LEGAMI CON LA VICINA CITTA' DI LODI, A SOLI KM. 06 DAL CAPOLUOGO, PER I FACILI COLLEGAMENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO E PER LA FRUIZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED OSPEDALIERE.
  - INOLTRE, LA COMUNITA' DOVERESE NELLA SUA ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA APPARTIENE ALLA DIOCESI DI LODI FIN DAL 1820 , ANNO IN CUI LE PARROCCHIE DI POSTINO, DOVERA E RONCADELLO FURONO DISTACCATE DALLA DIOCESI DI PAVIA.
  - PERTANTO, L`ATTUALE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DI APPARTENENZA DEL COMUNE DI DOVERA, POTRA' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA E SI ESPRIMA LIBERAMENTE E DEMOCRATICAMENTE MEDIANTE REFERENDUM CONSULTIVO.
02. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA IN VIA 14 MAGGIO N. 53 .
- PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA E IL CONSIGLIO, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.
03. IL COMUNE DI DOVERA DEVE DOTARSI DI UN PROPRIO STEMMA E DI UN PROPRIO GONFALONE APPROVATI NEI MODI DI LEGGE.
- L`USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE E' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE LA GIUNTA MUNICIPALE RITERRA' OPPORTUNE O COMUNQUE AUTORIZZATE DAL SINDACO. IL COMUNE SI DOTERA' DI UN SIGILLO (TIMBRO) RECANTE LO STEMMA UFFICIALE CON LA SCRITTA COMUNE DI DOVERA - PROVINCIA DI CREMONA. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DEVE ESSERE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.
  - PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E' UBICATO NELLA SEDE COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO.

ART. 03 - I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE DI DOVERA FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA',

DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' EDI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

PERTANTO, ESSO TIENE IN MASSIMA CONSIDERAZIONE:

A) IL RISPETTO DELLA CENTRALITA' DELLA PERSONA;

B) LA TUTELA DELLA VITA IN TUTTE LE SUE FASI DI SVILUPPO;

C) LA DIFESA ED IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, INTESA NELLA COSCIENZA CIVILE COME FONDAMENTO PRIMARIO DELLA STRUTTURA SOCIALE.

02. INOLTRE, ATTENTO AI PROCESSI EVOLUTIVI DELLA NOSTRA SOCIETA', APERTA ALL'INTEGRAZIONE MULTIETNICA, IL COMUNE DI DOVERA FAVORISCE L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI DISAGIATI, NEL RISPETTO DI CRITERI ACCETTABILI, E FACILITA IL LORO SOSTEGNO PRESSO LE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI SOCIALIZZAZIONE, SIA COMUNALI CHE SOVRACOMUNALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI MINORI IN ETA' SCOLARE ED AGLI ANZIANI.

03. IL COMUNE DI DOVERA CONSIDERA, POI, OGNI FORMA DI VOLONTARIATO UN'ESPRESSIONE PECULIARE DI SOLIDARIETA', RADICATA NELLA CULTURA DELLA PROPRIA GENTE E PERTANTO SI IMPEGNA A RAFFORZARE LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI ESISTENTI SUL TERRITORIO ( AVIS - AIDO - GRUPPO CARITAS - GRUPPI MISSIONARI E PARROCCHIALI - SPORTIVI ) , INCENTIVANDO GLI INTERVENTI A LIVELLO LOCALE E COORDINANDO LE INIZIATIVE UMANITARIE A FAVORE DI QUELLE POPOLAZIONI, ITALIANA E STRANIERE, COLPITE DA CATASTROFI E COINVOLTE IN EMERGENZA SOCIALI. 04 A TAL FINE SI IMPEGNA A COSTITUIRE UN COMITATO SOCIALE PERMANENTE PER SENSIBILIZZARE E COINVOLGERE LA CITTADINANZA IN INIZIATIVE ATTE ALLA CONOSCENZA DEI PROBLEMI ED ALLA RACCOLTA DI FONDI PER INTERVENTI SPECIFICI.

05. PER ALCUNE CIRCOSTANZE PARTICOLARI ED ECCEZIONALI, IL COMITATO SOCIALE PERMANENTE COLLABORERA' CON IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE LOCALE, ISTITUITO SECONDO LE DIRETTIVE DELLA PREFETTURA DI CREMONA.

06. IL COMUNE DI DOVERA PERTANTO RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEMOCRATICA E CIVILE DEL PAESE ED ALLE SCELTE CHE LA DETERMINANO, SERVENDOSI DEGLI STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

07. IL COMUNE DI DOVERA S'IMPEGNA INOLTRE A PERSEGUIRE UNA CORRETTA E RAZIONALE UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO URBANISTICO A MISURA D'UOMO E COERENTE CON I PRINCIPI SOCIALI E CIVILI, ALL'INSEGNA DI UNA POLITICA CHE TUTELI LE RISORSE IN ESSO CONTENUTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE NATURALI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO NEL SETTORE IDRICO-GEOLOGICO, QUALI I FONTANILI E L'ASTA DEL FIUME TORMO.

08. SEMPRE NEL CAMPO AMBIENTALE, IL COMUNE DI DOVERA FAVORISCE IL POTENZIAMENTO DELLE AREE VERDI POSSIBILMENTE IN TUTTE LE FRAZIONI, CON PARTICOLARE RIGUARDO - AI PARCHI ESISTENTI DI VILLA BARNI A RONCADELLO, DI VILLA OLDRINI NEL CAPOLUOGO, PREVEDENDO NEL CONTEMPO ALTRE ZONE A S. ROCCO, A BARBUZZERA E LUNGO LA PROVINCIALE IN COLLEGAMENTO DOVERA-POSTINO, NELL'AREA DI SERVIZI PUBBLICI.

08. CONSIDERATA POI LA RICCHEZZA DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI ESISTENTI SUL TERRITORIO, QUALI: L'ORATORIO DI S. ROCCO

NELL'OMONIMA FRAZIONE, L'ORATORIO DELLA B. V. DEL PILASTRELLO A DOVERA, L'ORATORIO DI S. ILARIONE A BARBUZZERA, LA VILLA BARNI A RONCADELLO, LE CAPPELLE DI S. ROCCO E DELLA MADONNA DEL LATTE A POSTINO, IL COMUNE DI DOVERA SI IMPEGNA CON OGNI MEZZO A PROMUOVERE INIZIATIVE DI COORDINAMENTO CON LE PARROCCHIE E GLI ENTI GIURIDICI DI PROPRIETA', AL FINE DI TUTELARE TALE PATRIMONIO, CON INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO, OLTRE A PROMUOVERE OGNI VALORIZZAZIONE CULTURALE POSSIBILE.

## CAPO 02

### FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

#### ART. 04 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, SPORTIVI E RICREATIVI E CULTURALI DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

#### ART. 05 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE CON LEGGE, LA QUALE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

#### ART. 06 - LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA': CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO

E DELLE REGIONI E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA.

## CAPO 03

## PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

### ART. 07 - PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SIA PER L'INTRINSECO VALORE DEMOCRATICO DELLA STESSA, SIA AL FINE DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI MIGLIORI DI PROBLEMI DELLA COMUNITA'.

02. A TALI FINI:

- A) ASSICURA A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALL'ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI, NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE;
- C) VALORIZZA OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONE NELL'INTERESSE COLLETTIVO.

### ART. 08 - INFORMAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, IL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ASSICURA ALLA POPOLAZIONE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA ED IN PARTICOLARE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, SULLE CONDIZIONI ED I REQUISITI PER ACCEDERVI, SULLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.

02. IL COMUNE GARANTISCE INOLTRE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE CHE LI RIGUARDINO, CON ESATTEZZA, INEQUIVOCITA' E COMPLETEZZA.

03. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE DI AVERNE COPIA.

### ART. 09 - TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. AL FINE DI TUTELARE LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IL COMUNE COMUNICA L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI.

02. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VIENE ALTRESI' COMUNICATO AD ALTRI SOGGETTI, DIVERSI DAI DESTINATARI, AI QUALI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI:

- A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- B) PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

04. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO NEL CASO DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, NE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.

05. LE DISPOSIZIONI STESSE VENGONO DEROGATE OVE SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' NEL PROCEDIMENTO. RESTA SALVA INOLTRE LA FACOLTA'

DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

06. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI.

ART. 10 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE PUBBLICO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

02. CONSEGUENTEMENTE, NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO AUTONOMIA ED INDIPENDENZA GARANTISCE AD ESSE:

A) IL DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

B) IL DIRITTO DI ESSERE CONSULTATE PRIMA DELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE IL SETTORE NEL QUALE OPERANO.

03. ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SENZA FINE DI LUCRO IL COMUNE POTRA' CONCEDERE INOLTRE, PREVIA ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI CHE NE STABILISCA I CRITERI, L'USO DI LOCALI COMUNALI, DI SALE PUBBLICHE EDI ATTREZZATURE PER SPECIFICHE INIZIATIVE O ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.

04. AL FINE DI ESSERE AMMESSE AD USUFRUIRE DEI DIRITTI E DELLE AGEVOLAZIONI SOPRAINDICATE, LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE DEVONO INOLTRE DOMANDA AL SINDACO, ALLEGANDO COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO.

05. SULL'ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE SI PRONUNCIA, ADOTTANDO SPECIFICO ATTO DELIBERATIVO, LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 11 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE OGNI INIZIATIVA TENDENTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. CIO' PUO' AVVENIRE, IN PARTICOLARE, CONVOCANDO ASSEMBLEE POPOLARI - GENERALI O LIMITATE A SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI - PER DISCUTERE TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

ART. 12 - L'INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. ESSE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO E DEVONO RECARE IN CALCE LA FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE.

03. IL SINDACO, SENTITA OVE NECESSARIO LA GIUNTA, RISPONDE PER ISCRITTO ALLE STESSE, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO.

ART. 13 - REFERENDUM CONSULTIVI

01. AL FINE DI CONOSCERE L'OPINIONE DELLA CITTADINANZA SU ARGOMENTI CHE RICADANO SOTTO LA POTESTA' DECISIONALE DEL COMUNE E CHE SIANO DI PARTICOLARE RILEVANZA, E' CONSENTITO INDIRE REFERENDUM

CONSULTIVI.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO SU RICHIESTA:

A) DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) DEL 30% DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI.

03. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PROMOSSA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE SPECIFICA MOZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO.

04. IL SINDACO PROVVEDE A TRASMETTERE DETTA MOZIONE AD UNA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE NOMINATI DALLA GIUNTA SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, AFFINCHE' ESPRIMA PARERE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO.

05. LA MOZIONE, CORREDATA DAL PARERE SUDDETTO, VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO IN COMUNE. AL SINDACO E DEVE ESSERE CORREDATA DA:

A) I DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI IL COMITATO PROMOTORE.

B) L'INDICAZIONE LETTERALE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM.

C) LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE, DEBITAMENTE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, ESAMINATA LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, ATTESTA PER ISCRITTO IL NUMERO DI FIRME VALIDE.

08. ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE, IL SINDACO LA TRASMETTE ALLA COMMISSIONE DI TRE ESPERTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 , AFFINCHE' ESPRIMA PARERE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO.

09. L'AMMISSIBILITA' O MENO DEL REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRONUNCIATA DALLA GIUNTA COMUNALE, MEDIANTE ADOZIONE DI SPECIFICA DELIBERAZIONE, SULLA BASE DELL'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO E DEL PARERE ESPRESSO DALLA SUDDETTA COMMISSIONE, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO IN COMUNE DELLA RICHIESTA.

10. LA RICHIESTA DI REFERENDUM AD INIZIATIVA POPOLARE PUO' ESSERE RESPINTA ESCLUSIVAMENTE PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

A) INSUFFICIENZA DEL NUMERO DI FIRME VALIDE;

B) INCOMPETENZA COMUNALE IN MATERIA;

C) INCOMPRESIBILITA' O INDETERMINATEZZA DEL QUESITO.

11. QUALORA IL REFERENDUM SIA DECISO DAL CONSIGLIO COMUNALE O, SE DI INIZIATIVA POPOLARE, SIA DICHIARATO AMMISSIBILE DALLA GIUNTA COMUNALE, LA DATA DI EFFETTUAZIONE VIENE STABILITA DALLA GIUNTA IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL 30 E IL 90 GIORNO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE, E COMUNQUE NON COINCIDENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

12. LE VOTAZIONI SI SVOLGONO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA, DALLE ORE 08 ALLE ORE 22 .

13. PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE SI APPLICANO, PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEI REFERENDUM NAZIONALI.

14. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FARA' FRONTE CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO.

## CAPO 04

### LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

#### ART. 14 - ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA', ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SONO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

#### ART. 15 - IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

#### ART. 16 LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

- STATUTO
- ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO
- CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI
- ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
- COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE
- ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA GIURIDICA:
- REGOLAMENTI COMUNALI
- DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI
- ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI
- INDIRIZZO DELL'ATTIVITA':
- PROGRAMMI GENERALI EDI SETTORE
- RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE
- PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI
- BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI
- PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI PIANI ED AI PROGRAMMI

- PARERI SULLE DETTE MATERIE
- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA

C) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE:

- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
- DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE
- PIANTE ORGANICHE E LE LORO VARIAZIONI
- ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI
- CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI
- COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI
- COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI
- INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI
- REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE
- AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE

D) ORGANIZZAZIONE ESTERNA DELL'ENTE:

- LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI
- COSTITUZIONE E MODIFICAZIONI DI CONSORZI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, UNIONE DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA
- LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI

E) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI.

- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI
- L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

- CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:

- CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE
- ELEZIONE DEL REVISORE DEL CONTO.

ART. 17 - GRUPPI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO.

ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE, SECONDO LE

PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

03. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 19 - DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, NONCHE' TUTTI ATTI PUBBLICI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME E NEI MODI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' CHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE; LA RIUNIONE HA LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 21 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO 04 ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE I CONSIGLIERI COMUNALI.

03. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 22 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENSO, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO

PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ASSEGNATI CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE, DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE CONVOCATE IN GIORNI DIVERSI, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 23 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 24 - IL SINDACO: FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO E' SOSTITUITO DAL VICE-SINDACO, DESIGNATO DAL SINDACO TRA GLI ASSESSORI.

03. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 E 04 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

## ART. 25 - IL SINDACO: COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA GIORNO E ORA

DELL'ADUNANZA. ) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, CON FACOLTA' DI CONFERIRE RESPONSABILITA' DI SETTORE;

C) DESIGNA L'ASSESSORE DESTINATO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO;

D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI.

F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE.

H) CURA L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

I) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

L) SOSPENDE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI DEL COMUNE;

M) CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ESPLICA LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

## CAPO 05

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

#### ART. 26 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITI ATTI AMMINISTRATIVI:

A) APPROVARE IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI; L'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE E LE GARANZIE DEI DIPENDENTI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

02. TALI ATTI SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI RESPONSABILI.

03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL CODICE CIVILE OPPURE DI ALTO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DELLO STESSO CODICE.

04. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, STIPULATI IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA.

05. IL REGOLAMENTO INFINE PREVEDE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA

TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DA SINDACO O DA SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 27 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE E COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CURANDO LA REDAZIONE DEI PRESCRITTI VERBALI.

04. IL SEGRETARIO HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E PUO' ADOTTARE ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO.

05. SPETTANO INOLTRE AL SEGRETARIO LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO E, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

06. QUALORA IL SEGRETARIO RISULTI PARTE CONTRAENTE NELLA STIPULA DI UN CONTRATTO IL MEDESIMO DEVE ESSERE ROGATO DA UN NOTAIO DESIGNATO DALL'AMMINISTRAZIONE.

07. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

#### ART. 28 - I PARERI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DAL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ALL'ADDETTO ALL'UFFICIO INTERESSATO, NONCHE' AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA.

02. TALI PARERI PRELIMINARI SONO FATTI PROPRI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RISPONDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE.

03. IL SEGRETARIO, INFINE, ESPRIME IL PARERE COMPLESSIVO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.

04. IL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO ANCHE QUANDO E' DIRETTAMENTE INTERESSATO, INCOMBENDO SOLO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO.

#### ART. 29 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO L' ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE .

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI OLTRE CHE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO LE SEGUENTI FORME DI GESTIONE:

A) CONVENZIONI APPOSITE TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

B) CONSORZI APPOSITI TRA COMUNE E PROVINCIA OPPURE CON ALTRI COMUNI;

C) ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI;

04. LE DECISIONI SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 30 - LE CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI OPPURE CON LA PROVINCIA, APPOSITA CONVENZIONE.

02. LA CONVENZIONE DEVE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LA FORMA DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN' OPERA LO STATO O LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

#### ART. 31 - I CONSORZI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. ANALOGA DELIBERAZIONE SARA' ADOTTATA DAGLI ALTRI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO.

04. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

05. L' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

06. L' ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

07. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

08. IN CASO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, LA LEGGE DELLO STATO PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI PER

L'ESERCIZIO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI; LA STESSA LEGGE NE DEMANDA L'ATTUAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI.

#### ART. 32 - ISTITUZIONI

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN NUMERO DI QUATTRO, SONO ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DAL CONSIGLIO COMUNALE; PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VOTO E' LIMITATO AD UNA PREFERENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, HA POTERE DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

05. LE INCOMPATIBILITA', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE NONCHE' GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ISTITUZIONE STESSA.

06. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI; ALL'ISTITUZIONE E' ESTESO IL CONTROLLO DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE.

#### ART. 33 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, PUO' ESSERE DEFINITO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'INIZIATIVA E' ASSUNTA DAL SOGGETTO PUBBLICO CHE HA L'INTERESSE PRIMARIO O PREVALENTE SULL'OPERA O SULL'INTERVENTO.

03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE ALTRESI' PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

04. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

05. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL PRESIDENTE

DELLA REGIONE O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DEL SINDACO ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , DETERMINANDO LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

06. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

07. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA SE L'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

08. LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI.

#### ART. 34 - UNIONE DI COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, CIASCUNO CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI, PUO' ESSERE COSTITUITA UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. PUO' ANCHE FAR PARTE DELL'UNIONE UN SOLO COMUNE CON POPOLAZIONE FRA I 5000 E I 10000 ABITANTI.

03. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DEI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SONO ORGANI DELL'UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLE COMPLESSIVA DELL'UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA UNIONE E NE DISCIPLINA LE FORME.

05. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DEL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

06. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE, A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IN TAL CASO, QUALORA LA LEGGE REGIONALE LO PREVEDA, SARA' ISTITUITO IL MUNICIPIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L'UNIONE E' SCIOLTA.

07. ALL'UNIONE DEI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.

08. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI A QUELLI NORMALMENTE PREVISTI PER I SINGOLI COMUNI.

09. IN CASO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE L'UNIONE DI COMUNI VIENE COSTITUITA IN

COMUNE CON LEGGE REGIONALE, QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL'UNIONE.

#### CAPO 06

##### COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

###### ART. 35 - I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA, CONGIUNTAMENTE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' - OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO - SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

###### ART. 36 - LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PUO' FORMULARE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLE MOTIVATE PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

#### CAPO 07

##### FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

###### ART. 37 - AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AL COMUNE SI ESERCITA IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ACQUISISCONO ED UTILIZZANO LE RISORSE RAZIONALMENTE ED EFFICIENTEMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SONO SVOLTE SECONDO CRITERI DI PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA.

###### ART. 38 - CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED

ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO ECONOMICO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 39 - SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:

A) ALLE RISCOSSIONI DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI.

02. I RAPPORTI TRA IL COMUNE ED TESORIERE SONO REGOLATI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. L'INCARICO DI TESORIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLO DI DIPENDENTE. IL TESORIERE NON PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 40 - CONTABILITA'

01. LA CONTABILITA' HA PER OGGETTO LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE, DEI BENI E SERVIZI, DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE AVENTI CORRISPONDENTE ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ATTRIBUITI AI SINGOLI CENTRI DI COSTO.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IL PIANO DEI CENTRI DI COSTO ED EMANA APPOSITE DIRETTIVE PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI COSTI.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARSI ED ACCERTA LA RELATIVA CORRISPONDENZA AL PROGRAMMA NONCHE' AI TEMPI TECNICI DI REALIZZAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI.

ART. 41 - VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA

01. AL FINE DI CONSENTIRE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI SVOLTI E DI CONSENTIRE CONFRONTI CON REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA DETERMINA A CONSUNTIVO GLI INDICI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI.

02. IN CASO DI DIFFORMITA' DEI DATI RILEVATI RISPETTO A QUELLI DI REALTA' OMOGENEE LA GIUNTA E' TENUTA A COMUNICARE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL RIPRISTINO DELLA CONFORMITA'.

**ART. 42 - REVISORE DEL CONTO**

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLA NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO, SCELTO TRA I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI O ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OVVERO AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. NON E' ELEGGIBILE ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO:

- A) CHI E' STATO AMMINISTRATORE DEL COMUNE NELL'ULTIMO TRIENNIO.
- B) CHI HA RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA RETRIBUIBILE COL COMUNE O CON LE AZIENDE O ISTITUZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO DEL COMUNE.
- C) CHI E' PARENTE O AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO CON I MEMBRI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO O DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE O ISTITUZIONI CONTROLLATE DAL COMUNE;
- D) L'INTERDETTO, L'INABILITATO, IL FALLITO O CHI E' STATO CONDANNATO AD UNA PENA CHE IMPORTA L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI.

04. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI REVISORE DEL CONTO, POSSONO ESSERE FATTE VALERE DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

05. L'INCOMPATIBILITA' CESSA QUALORA ENTRO 15 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA PROVVEDA A FAR CESSARE LA CAUSA. DIVERSAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DICHIARA LA SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' E REVOCA L'INCARICO DI REVISORE DEL CONTO.

06. IL REVISORE DEL CONTO PROVVEDE:

- A) A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;
- B) A CONTROLLARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, AD ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', A VERIFICARE CHE ALLE RISULTANZE DI QUESTA CORRISPONDANO IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO.
- C) AD ACCERTARE CHE TUTTE LE APPOSTAZIONI DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SIANO STATE DETERMINATE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- D) A CONTROLLARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DI VALORI O TITOLI DI PROPRIETA'; LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI SONO TRASMESSE ENTRO 10 GIORNI AL SINDACO ED AL SEGRETARIO, I QUALI POSSONO CHIEDERE AL REVISORE DEL CONTO CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI.
- E) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA COMUNALE, NEL LUGLIO DI OGNI ANNO, SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, FORMULANDO PROPOSTE TENDENTI AL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ED A UNA MAGGIOR EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;
- F) A PRESENTARE RELAZIONE SCRITTA ALLA GIUNTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO SULL'ANDAMENTO DEL BILANCIO DI COMPETENZA NONCHE' SULLA REALIZZAZIONE DEI RESIDUI;
- G) A FORMULARE PROPOSTE ATTE A PREVENIRE EVENTUALI DISAVANZI DI GESTIONE.

07. IL REVISORE E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE E DEVE ADEMPIERE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO ( ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE ).

08. PUO', IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGA OPPORTUNO, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, PROCEDERE AD ATTI DI CONTROLLO; OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO

ED AI CAPIGRUPPI CONSILIARI. IL SINDACO E' IN TAL CASO TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI.

09. NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI IMPULSO E PROPOSTE IL REVISORE PUO':

A) SUGGERIRE PARAMETRI E METODI PER MIGLIORARE LE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE;

B) DARE VALUTAZIONI E GIUDIZI SULLA SCELTA DELLE FONTI IPOTIZZATE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E SULLA STRUTTURA DEI PIANI FINANZIARI;

C) DARE VALUTAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI CALCOLO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI.

10. GLI ACCERTAMENTI ED I RILIEVI DEL REVISORE DEVONO ESSERE REGISTRATI IN UN APPOSITO LIBRO DEI VERBALI.

11. IL REVISORE DEL CONTO CESSA DALL'INCARICO PER DIMISSIONI, MORTE, DECADENZA O REVOCA. LA REVOCA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GIUSTA CAUSA O PER INCOMPATIBILITA'.

## CAPO 08

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 43 - DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 44 - MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

02. LE MODIFICHE ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO DALLA GIUNTA O DA 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

#### ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE

NORME DI CUI ALL` ARTT. 59 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N.  
142/1990 .

03. FINO ALL`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 142/1990 E  
DALLO STATUTO (ESCLUSI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ED  
IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI) RESTANO IN VIGORE LE  
NORME DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA  
PRECEDENTE LEGISLAZIONE, PURCHE' RISULTINO COMPATIBILI CON QUANTO  
DISPONE LA LEGGE 142/1990 E LO STATUTO.